

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 85/2009.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 4 dicembre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Enrica Laterza e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2008 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso », l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE  
*Enrica Laterza*

PRESIDENTE  
*Mario Alemanno*

Depositata in Segreteria l'8 gennaio 2010.

IL DIRIGENTE  
(dott. Giuliana Pecchioli)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE « PARCO NAZIONALE DEL  
GRAN PARADISO », PER L'ESERCIZIO 2008

S O M M A R I O

<i>Premessa</i> .....	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo e profili ordinamentali .....	»	14
2. Gli Organi .....	»	19
3. La struttura organizzativa e il personale .....	»	21
4. L'attività istituzionale .....	»	26
5. I risultati della gestione finanziaria .....	»	36
5.1 I bilanci e l'ordinamento contabile .....	»	36
5.2 Il conto del bilancio .....	»	37
5.2.1 Le fonti di finanziamento .....	»	38
5.2.2 Il contributo ordinario dello Stato .....	»	39
5.2.3 Le spese correnti .....	»	40
5.2.4 Le spese in conto capitale .....	»	43
5.2.5 I residui .....	»	44
5.3 La situazione amministrativa .....	»	46
5.4 Il conto economico .....	»	47
5.5 Lo stato patrimoniale .....	»	49
6. Conclusioni .....	»	52

PAGINA BIANCA



**Premessa**

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso" per l'esercizio 2008, con riferimenti e notazioni altresì in ordine alle vicende più significative intervenute sino alla data odierna.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte con D.P.R. del 20.6.1966. Esso è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20.3.1975, n. 70, in quanto preposto a servizi di pubblico interesse, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente a norma dell'art. 5.2 della L. 8.7.1986, n. 349. Fa inoltre parte, come tutti i parchi nazionali, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato annualmente dall'ISTAT, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311.

Il precedente referto al Parlamento è stato reso con determinazione n. 106 del 19.12.2008 (Atti Parlamentari, Doc. XV n. 71, XVI legislatura)

### 1. *Quadro normativo e profili ordinamentali*

*Quadro normativo.* Il Parco nazionale del Gran Paradiso fu istituito con R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nei terreni costituenti la Riserva Reale di caccia del Gran Paradiso, con il fine di conservarne la fauna e la flora, di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio.

Successivamente, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato con legge 17 aprile 1956, per la gestione del Parco venne istituito l'ente "Parco nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino ed ufficio distaccato ad Aosta<sup>1</sup>.

In applicazione dell'art. 4 del decreto istitutivo, che prevede la possibilità di ampliare con decreto del Capo dello Stato il perimetro del parco ai terreni limitrofi, con il D.P.R. 3 ottobre 1979 il territorio dello stesso è stato esteso ad alcune zone della provincia di Torino.

A seguito del processo di concertazione per la revisione di confini, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso il 13.11.2008, con il D.P.R. del 29.5.2009, pubblicato nella G.U. n. 235 del 9.10.2009, i limiti territoriali del parco sono stati ridefiniti, ponendosi così fine ad un situazione di incertezza che si protraeva da tempo.

Attualmente la superficie del parco è di circa 70.000 ettari, coincidente con l'area del massiccio montuoso su cui si erge la vetta del Gran Paradiso, suddivisa in due ambiti ricadenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ricompresi nelle province di Torino ed Aosta. Del territorio fanno parte 13 comuni e molte frazioni sparse all'interno del parco, con una popolazione di circa 8000 abitanti.

Tra le disposizioni legislative di rilievo sulla materia, concernenti peraltro tutti gli enti parco, fondamentale è la L. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", della quale si è ampiamente riferito nelle precedenti relazioni, cui si fa rinvio.

Basterà in questa sede ricordare che i Parchi nazionali, classificati tra le "aree naturali protette", sono espressamente definiti quali "... aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da

---

<sup>1</sup> Attualmente, in base all'art. 80, comma 25, della L. 27.12.2002, n. 289 ed alle disposizioni statutarie, l'Ente ha una sede legale in Torino, una sede amministrativa in Aosta e due sedi operative in Ceresole Reale e Valsavarenche

interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere *l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione a tutela delle generazioni presenti e future*" (art. 2 L. 394/91).

Gli enti parco, cui si applicano le disposizioni di cui alla citata L.70/1975, hanno personalità di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 novembre 1997, n. 436, in applicazione dell' art.35 della legge-quadro, come modificato dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, d'intesa con la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta e con la Regione Piemonte, la disciplina del Parco del Gran Paradiso è stata adeguata ai principi della legge-quadro, tenendo conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi e alla sorveglianza.

Tra le disposizioni legislative che hanno interessato in particolare gli enti parco nazionali nell'ultimo periodo si segnalano:

a) l'art. 1, della Legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007)

- comma 695, che ha disposto l'esclusione degli enti gestori delle aree naturali protette dalle limitazioni generali alle spese delle pubbliche amministrazioni, introdotte con l'art. 5 della legge 3.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005);

- comma 1107, che ha escluso dalla rideterminazione delle piante organiche, di cui all'art. 1, comma 93, della citata legge n. 311/2004, anche il personale degli enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato (i guarda parco) ed ha loro riconosciuto, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

b) l'art. 2 della Legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008) , commi 337 e 338, che hanno previsto, rispettivamente, la possibilità per gli enti parco nazionali che hanno rideterminato la propria dotazione organica, in attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004, di incrementare le proprie piante organiche, entro il limite massimo di 120 unità da ripartire tra tutti gli enti, e di procedere alle assunzioni anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità, e lo stanziamento a tal fine di un contributo straordinario dello Stato, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro per l'Ambiente;

- c) l'art.3, comma 40, della citata legge n. 244/2007, che per il triennio 2008-2010 ha escluso, tra gli altri, gli enti gestori delle aree naturali protette dai limiti di prelievo dai propri conti di tesoreria;
- d) l'art.26, comma 1, primo periodo, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito nella legge 6.8.2008, n. 133, in cui per esplicita previsione legislativa gli enti parco sono stati esclusi dalla soppressione che riguarda gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore a 50 unità. Peraltro, a norma dello stesso articolo 26, comma 1, secondo e terzo periodo, come modificato dall'art. 17, comma 1, lett a) e b) del decreto legge 1.7.2009, n. 78 convertito dalla legge 3.8.2008, n. 102, gli enti parco, come tutti gli enti pubblici non economici, sono soppressi, qualora entro il termine del 31.10.2009 non siano stati emanati, ovvero sottoposti al Consiglio dei Ministri per l'approvazione preliminare, gli schemi dei Regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244.

Nella seduta del 28/10/2009 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, tra gli altri, lo schema del decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di riordino degli enti parco e degli altri enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente.

*Gli strumenti di programmazione.* Tra gli aspetti più salienti della normativa concernente i parchi nazionali, quale delineata dalla citata legge-quadro delle aree protette, di particolare momento è stata l'introduzione di vari strumenti di programmazione e di disciplina dell'attività dei parchi, tra loro coordinati, da adottarsi quasi contestualmente l'uno all'altro e attraverso un procedimento di formazione basato sulla concertazione tra i vari soggetti interessati, in particolare l'Ente parco, la Comunità del parco e la Regione.

Essi sono il Piano per il parco, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e adottato dalla Regione – per il PNGP le due Regioni interessate -, il Regolamento del parco, adottato dall'Ente e successivamente approvato del Ministero vigilante, previo parere degli enti locali interessati, ed il Piano pluriennale economico-sociale, adottato dall'Ente attraverso consultazioni reciproche tra la Comunità del parco e il Consiglio Direttivo ed approvato dalla Regione. Ciascuno di detti atti di programmazione è destinato al perseguimento e alla tutela di specifici interessi, ma nell'insieme essi sono preordinati ad una gestione unitaria dell'area protetta.